



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Danni non Auto, Vita e Prevenzione

Prot. 0241 Comunicazione
Ass. Infortuni
Ass. Malattia
Legale

Roma, 24 luglio 2008

A TUTTE LE IMPRESE

**Assicurazione obbligatoria per gli sportivi
dilettanti - Decreto Ministeriale 16 aprile
2008**

In data 16 aprile 2008, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e del lavoro e previdenza sociale, ha emanato, ai sensi dell'art. 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un decreto recante la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152 s.g. (v. allegato), e in vigore dal 16 luglio u.s..

Nel decreto vengono fissati gli ambiti soggettivo e oggettivo dell'assicurazione, le prestazioni, i massimali e le procedure per la selezione dell'assicuratore.

1. Per quanto concerne l'ambito soggettivo della copertura, il decreto indica quali "soggetti assicurati" gli sportivi dilettanti, e cioè gli atleti, i tecnici e i dirigenti, come definiti dallo stesso decreto, tesserati presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.

Gli organismi ora citati vengono a loro volta qualificati "soggetti obbligati", poiché su di loro grava l'obbligo di provvedere alla stipulazione dell'assicurazione per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati, i quali pertanto provvedono al pagamento del premio assicurativo per il tramite dei suddetti soggetti obbligati.

Il pagamento del premio è anche condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento. Tuttavia, in caso di omissione del pagamento, qualora lo sportivo risulti comunque tesserato con decorrenza antecedente alla data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 1916 cod. civ..

2. Per quanto concerne l'ambito oggettivo della copertura, il decreto specifica che l'assicurazione riguarda le conseguenze degli infortuni occorsi agli atleti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti, nonché delle necessarie azioni preliminari e finali (espressione peraltro assai generica) delle gare o allenamenti ufficiali, mentre per i dirigenti e i tecnici l'assicurazione riguarda gli infortuni occorsi in occasione dell'espletamento delle attività tipiche della specifica qualifica da loro rivestita.

È evidente la differenza tra le due fattispecie circa l'indennizzabilità dell'infortunio, soprattutto dal punto di vista dei presupposti, giacché per gli atleti è richiesto il nesso di causalità, mentre per i dirigenti e i tecnici è sufficiente il nesso di occasionalità, che è tipologia di legame consequenziale meno stringente rispetto alla causalità.

Quale condizione di operatività della copertura, si prevede in ogni caso che le attività assicurate si siano svolte in maniera "regolamentare", quindi con le modalità, con i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività sportive abbiano avuto luogo nelle occasioni e circostanze previste dai suddetti regolamenti, dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati e sempre che questi siano stati definiti in data certa antecedente al sinistro.

Il provvedimento prevede inoltre alcune estensioni di operatività della garanzia:

- per gli infortuni avvenuti durante gli allenamenti (non ufficiali) anche individuali, i quali sono coperti se autorizzati o previsti o comunque controllati dall'organizzazione di appartenenza e se alla denuncia di sinistro viene allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione stessa che garantisca su questo aspetto, assumendosi la responsabilità di tale dichiarazione;
- per gli infortuni avvenuti "in itinere", durante i trasferimenti (collettivi o individuali) verso e dal luogo di svolgimento delle attività coperte da assicurazione, purché compatibili con i tempi e con il percorso necessario.

La garanzia decorre dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso. Per avere diritto alle prestazioni previste nel decreto, occorre essere tesserati in data certa antecedente al sinistro ed essere in regola con il pagamento del premio, fatto salvo quanto già detto al punto 1 al riguardo.

3. Per quanto attiene più in dettaglio agli eventi coperti, le garanzie riguardano le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio (come definito dalla prassi assicurativa) che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Dette conseguenze debbono consistere in lesioni corporali obiettivamente constatabili che diano luogo a morte o ad invalidità permanente. Il decreto precisa che questi ultimi eventi devono essersi prodotti entro un anno dall'infortunio.

Il decreto inoltre, in deroga alla regola generale ora illustrata, prevede che, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, la prestazione assicurativa sia dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio, purché l'infortunio stesso sia avvenuto in occasione di una manifestazione indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed effettuata nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione medesima.

L'espressione "in occasione" sembra in questo caso usata in modo non tecnico e quindi sembra non modificare le differenze evidenziate al punto 2 circa le cause dell'infortunio coperto.

Per quanto riguarda le esclusioni, il decreto, da un lato, consente di prevedere esclusioni specifiche nel contratto, purché non arrivino a contrastare con le disposizioni del decreto stesso, e, dall'altro, reca già una serie di esclusioni tipiche delle assicurazioni infortuni in genere, quali gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci, ecc. e da assunzione accertata di sostanze dopanti nonché da reati, partecipazione a risse o tumulti, violazione di divieti.

Il decreto consente anche di prevedere eventuali franchigie per invalidità inferiori al 10%.

La normativa indica anche i massimali minimi per le prestazioni assicurative, fissa i criteri per la determinazione dell'indennizzo nel caso di invalidità permanente – fornendo anche in allegato una tabella per le lesioni a cui parametrare l'indennizzo (tabella pubblicata solo ora nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2008, n. 171 s.g.) – e precisa le modalità operative per eseguire la prestazione nel caso di morte.

E' inoltre prevista una serie di prestazioni aggiuntive, pur rimettendone al contratto limiti e condizioni, quali ad esempio l'aumento del capitale per figli minorenni conviventi, il rimborso delle spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva nel caso di soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età, ecc..

Risultano consentite, infine, la pattuizione di eventuali prestazioni integrative delle prestazioni di base e di quelle aggiuntive nonché la stipulazione della assicurazione della responsabilità civile dei soggetti assicurati verso terzi.

4. I soggetti obbligati, considerata la rilevanza pubblicistica della loro attività, devono procedere alla scelta dell'impresa di assicurazione attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento fissati dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e devono individuare, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti. Il CONI è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione di tali

disposizioni e pertanto deve ricevere comunicazione dell'espletamento e dell'esito delle procedure in parola.

Nel decreto viene anche attribuito al Ministro con delega per le attività sportive, d'intesa con quello della salute e sentito il CONI e il Comitato italiano paraolimpico, il compito di individuare le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, di promuovere campagne informative per la prevenzione degli infortuni nella pratica sportiva e per la conoscenza delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria.

Da ultimo, è previsto che, con apposito decreto ministeriale e sentito il Comitato italiano paraolimpico possano, essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.

I soggetti obbligati sono tenuti ad adeguare alla nuova normativa le convenzioni assicurative già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento entro il termine del 31 marzo 2009.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo
Dott. Stefano Barbarotto
tel. 06 32688631 fax: 06 36006300
legale2@ania.it

Rif.: Infortuni e Malattia
Dott. Roberto Gussoni
tel. 02 7764211 fax: 02 7764806
roberto.gussoni@ania.it

IL DIRETTORE
Roberto Manzato

Allegato

Decreto Ministeriale 16 aprile 2008